

Def. 7/20

Sent. 17/21

TRIBUNALE FEDERALE ACI Sport

Il Tribunale Federale ACI composto dall'Avv. Camillo Tatozzi (Presidente), dal Cons. Roberto Bucchi (componente) dall'Avv. Cristina Mori (componente) e dall'Avv. Giuseppe Violante (componente), riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Google Meet, il giorno 16 Febbraio 2021 ha emesso la seguente sentenza

FATTO

Con provvedimento del 29.10.2020, la Procura federale deferiva a questo Tribunale i licenziati Domenico Guagliardo, licenza di conc./cond. n. 38081, Stefano Menegolli, licenza di conc./cond. n. 227802, Michele Volpe, licenza di conduttore n. 87481, Adriano Stellino, licenze di conc./cond. nn. 462700 e 429500 ed Alessandro Ancona, licenza di conc./cond. nn. 372920 e 234625 per violazione degli articoli 8.1 e 8.5 del Regolamento Sportivo Nazionale e chiedeva per il signor Domenico Guagliardo l'applicazione della sanzione dell'ammenda di euro 600,00 tenuto conto della recidiva e per gli altri licenziati la sanzione dell'ammenda di euro 260 per ciascuno.

La Procura avviava il procedimento d'ufficio a seguito del video della durata di circa otto minuti reso pubblico sul profilo Facebook del Guagliardo.

Questi, con riferimento al federazione automobilistica ed ai suoi rappresentanti, stigmatizzava il proprio pensiero come segue: al minuto 3.33 “mobilitiamoci non possiamo avere fiducia in queste persone”; al minuto 5.33 “sono veramente degli incapaci”; al minuto 6.17 “ vedete di alzare il culo dalla sedia e muovetevi”; al minuto 7.42 “l'automobilismo deve aprire senza vincoli.”

Il video postato era quindi oggetto di commento da parte di altri licenziati i quali esternavano le seguenti espressioni: Stefano Menegolli (Bravo Domenico anche perché quei "nostri rappresentanti" li paghiamo con i soldi delle nostre licenze); Michele Volpe (hai ragione); Adriano Stellino (Io andrei a Roma con la 911 a sparare quattro fiammate di protesta! Che vergogna!); Alessandro Ancona (Dopo le passerelle televisive di quei 4

scalcagnati dell'ACI di questi ultimi giorni sono sempre più convinto purtroppo che se ne fregano altamente di tutto questo mondo, se non per interessi personali. Poi ovviamente i media gli vanno dietro per "politically correct" e perché altrimenti li tagliano.)

La Procura riteneva che non potesse essere invocato il diritto di critica, siccome dedotto dai licenziati in sede di giustificazioni rese nella fase delle indagini.

Pertanto li deferiva a codesto Tribunale.

All'udienza dibattimentale celebrata da remoto il giorno 16 febbraio 2021, comparivano i licenziati Gagliardo, Stellino, Menegolli i quali rappresentavano che le esternazioni contestate erano frutto della delicata situazione determinatasi nell'ambito automobilistico sportivo a causa del lockdown e che non era loro intenzione arrecare offesa a terzi.

La Procura si riportava all'atto di deferimento chiedendo accogliersi le conclusioni rassegnate con la concessione del beneficio della sospensione condizionale o in subordine la sanzione dell'ammonizione con diffida.

DIRITTO

Osserva questo Tribunale che il comportamento degli incolpati disattende pacificamente il precetto enunciato dall'articolo 8.5 del regolamento sportivo nazionale.

In particolare, recita la norma in argomento, “tutti i titolari di una tessera sportiva ACI non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine o della dignità personale di altri soggetti o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.”.

La fonte regolamentare pone, quindi, il divieto di rendere dichiarazioni lesive della reputazione.

Tanto stabilisce al precipuo fine di tutelare i diritti della personalità di cui godono anche i soggetti, persone fisiche o enti, operanti nella federazione automobilistica.

A seconda delle varie declinazioni che assumono, i diritti della personalità si identificano nel valore che il soggetto titolare avverte di sé, nella manifestazione esteriore del senso dell'onore e nella considerazione positiva o credito sociale di cui si gode nell'ambito di un determinato contesto.

E' agevole notare che le diverse fattispecie astratte innanzi descritte sono accomunate dalla percezione positiva che l'individuo ha di sé o che gli altri hanno dell'individuo.

Di conseguenza, la lesione del bene della vita tutelato dal diritto in parola si verifica nel momento in cui tale sentimento positivo viene esposto a pericolo o danneggiato da giudizi o rilievi espressi pubblicamente.

Nel caso di specie i rilievi che il licenziato Gagliardo ha reso pubblici sul profilo social Facebook sono idonei ad incidere negativamente su quella sensazione di apprezzamento di cui si è detto.

I licenziati deferiti sostengono che le espressioni adoperate costituiscano esercizio del diritto di critica e quindi siano esentate da pena.

Questo Tribunale ritiene, tuttavia, che nella fattispecie non sia possibile invocare detta esimente.

La manifestazione di pensiero può, invero, ritenersi svuotata di ogni potenziale lesivo allorquando il diritto di critica venga esercitato entro precisi limiti che coincidono essenzialmente nel perseguire l'interesse pubblico alla conoscenza di fatti mediante utilizzo di espressioni contenute e comunque fondate sulla verità di quelle circostanze poste a fondamento del proprio pensiero.

Per converso le dichiarazioni di tutti i licenziati travalicano i limiti dell'ordinario diritto di critica e possono addirittura integrare profili di responsabilità non meramente disciplinari.

Osserva, inoltre, questo Giudice che gli effetti dannosi del comportamento oggetto di esame sono all'evidenza amplificati dalla pubblicazione delle espressioni denigratorie sui social network.

E' eloquente, a riguardo, l'iniziativa assunta dai licenziati Stefano Menegolli, Michele Volpe, Adriano Stellino, ed Alessandro Ancona, i quali hanno condiviso il video del Guagliardo con affermazioni ed esclamazioni non prive di connotazione offensive.

In considerazione di quanto precede ritiene questo Tribunale che la misura della sanzione debba adeguarsi al diverso grado di responsabilità che si rinviene nel comportamento degli incolpati.

Più intenso per colui che, per primo, ha reso le dichiarazioni offensive e denigratorie nella consapevolezza che le stesse raggiungessero un numero elevato di destinatari attraverso la pubblicazione sul profilo facebook.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale

dichiara i licenziati Domenico Guagliardo, licenza di conc./cond. n. 38081, Stefano Menegolli, licenza di conc./cond. n. 227802, Michele Volpe, licenza di conduttore n.87481, Adriano Stellino, licenze di conc./cond. nn. 462700 e 429500, ed Alessandro Ancona, licenza di conc./cond. nn. 372920 e 234625 responsabili delle incolpazioni contestate e applica a

- Stefano Menegolli, Michele Volpe, Adriano Stellino ed Alessandro Ancona, la sanzione dell'ammenda di euro 260,00 per ciascuno
- Domenico Guagliardo, la sanzione dell'ammenda di euro 600,00.

Roma 16.2.2021

Il Relatore

Avv. Giuseppe Violante

Il Presidente

Pres. Camillo Tatozzi